

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Renato	SGROI	Presidente
" Giuseppe	BORRÈ	Rel. Consigliere
" Giovanni	OLLA	"
" Giancarlo	BIBOLINI	"
" Giuseppe Maria	BERRUTI	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

MOTTI ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO TEDESCHI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

BANCA AGRICOLA MANTOVANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STIMIGLIANO 28, presso l'avvocato GIULIANO PELÀ che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO MACCARI, giusta delega in atti;

Controricorrente

avverso la sentenza n. 685-93 della corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 25-10-93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17-04-96 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe BORRÈ;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Guido Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato Pelà, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del 1 e 2 motivo, rigetto del 3 motivo di ricorso.

## **FATTO**

### **Svolgimento del processo**

Con decreto provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., emesso su ricorso della Banca Agricola Mantovana, il presidente del Tribunale di Mantova ingiunse ad Ennio Motti il pagamento di lire 95.218.673 (di cui lire 36.789.000 per effetti cambiari scontati o accreditati salvo buon fine "di cui si ignora l'esito") oltre interessi convenzionali. Con citazione notificata il 12 settembre 1989 il Motti convenne la Banca innanzi al predetto Tribunale, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo. Sostenne che la somma di lire 36.789.000 era stata pagata dagli obbligati cambiari e che il decreto, in parte qua, era stato illegittimamente emesso. Sostenne inoltre che l'azione causale, promossa dalla Banca, era inammissibile, non avendo l'attrice offerto in restituzione o depositato in cancelleria i titoli ai sensi dell'art. 66 legge cambiaria.

Si costituì la Banca e resistette, invocando una clausola, contenuta nei contratti di sconto e debitamente approvata per iscritto dal Motti ai sensi dell'art. 1341 c.c., secondo cui "è facoltà della Banca di revocare in qualsiasi momento, a suo discrezionale giudizio e con effetto immediato, il fido; in tale ipotesi la Banca è facoltizzata a pretendere immediatamente dallo scontatore l'intero ammontare della sua esposizione, indipendentemente dalla scadenza e dall'esito degli effetti scontati; in caso di pagamento la Banca restituirà subito gli effetti in suo possesso e, a mano a mano che le ritorneranno, quelli in circolazione, dei quali la Banca continuerà a curare l'incasso".

Sulla scorta di tale clausola la creditrice opposta chiese il rigetto dell'opposizione, pur dando atto dell'avvenuto pagamento degli effetti scontati per lire 36.789.000.

Il Tribunale rigettò l'opposizione, dichiarando anche che gli interessi ultralegali erano stati legittimamente applicati in conformità alla clausola n. 7 del contratto.

Contro tale sentenza si gravò il Motti alla Corte di appello di Brescia, sostenendo che l'importo di lire 36.789.000 era stato pagato anteriormente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo; che era indubbio che la Banca avesse esercitato l'azione causale, derivante dal contratto di sconto, e che perciò trovava applicazione l'art. 66 legge cambiaria; che il riferimento, quanto al tasso ultralegale degli interessi, agli usi di piazza non era idoneo ad integrare il requisito della forma scritta di cui all'art. 1284 c.c.

La Corte di Brescia, con sentenza del 25 ottobre 1993, rigettò l'appello, osservando che, in base alla citata clausola contrattuale, il credito azionato con il decreto ingiuntivo presentava i necessari requisiti di esigibilità e certezza; che non era rilevante il sopravvenuto accertamento del buon fine dei titoli, in quanto "il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione quando sia risultata la fondatezza dei motivi di opposizione in riferimento alla data di emissione del provvedimento" (così Cass. 3482-85); che era da escludere la applicabilità dell'art. 66 legge cambiaria, posto che la Banca,

attivando la procedura monitoria, mai aveva inteso impennare la propria azione sulla peculiare normativa afferente il regolamento e l'efficacia dei titoli cambiari; che l'onere della forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali era da intendersi assolto mediante il riferimento, nel contratto scritto inter partes alla misura degli interessi usualmente praticata dalle aziende di credito sulla piazza.

Contro tale sentenza il Motti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La Banca ha resistito con controricorso.

## **DIRITTO**

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo il Motti deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 643, 645 e 653 c.p.c., richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte sulla natura della opposizione a decreto ingiuntivo e sugli effetti dell'accertamento della inesistenza del credito, sia pure per ragioni sopravvenute, rispetto al provvedimento monitorio. Essendo nella specie incontestato l'adempimento degli obbligati cambiari, e addirittura esso risalendo, secondo il ricorrente, ad un momento anteriore al decreto ingiuntivo, a torto la Corte di appello non aveva proceduto alla revoca di questo.

La censura è fondata.

Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 7448 del 1993, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno stabilito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si attegga come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello della richiesta o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione; che il giudice, pertanto, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, non rilevando l'eventuale posteriorità del fatto estintivo rispetto all'emissione del decreto; e che per l'eventuale parte residua del credito, non estinta, la sentenza che definisce l'opposizione si sostituisce al decreto ingiuntivo sia come accertamento del diritto che come titolo esecutivo (art. 653, secondo comma, c.p.c.).

Ne consegue che, nella specie, pur dovendosi considerare ritualmente emesso il decreto ingiuntivo in base alla clausola contrattuale che faceva riferimento all'intera esposizione del Motti per effetto del contratto di sconto, non rilevando i pagamenti avvenuti da parte dei terzi debitori ma non ancora conosciuti, tuttavia si sarebbe dovuto, alla luce delle risultanze successivamente acquisite in causa e in particolare del riconoscimento, da parte della Banca stessa, dell'avvenuto pagamento dell'importo di lire 36.789.000, dichiarare la

infondatezza, al riguardo, della pretesa creditoria e conseguentemente revocare, in toto, il decreto ingiuntivo, venendo la funzione di condanna alla somma residua (oltre interessi sulla medesima) espletata dalla sentenza pronunciata in sede di opposizione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 1825 c.c., osservando che attraverso la clausola contrattuale, facente riferimento al tasso di interesse praticato dalle aziende di credito sulla piazza, non poteva ritenersi integrato il requisito, imposto dalla legge, della forma scritta ad substantiam per la pattuizione di interessi ultralegali.

Va anzitutto rilevato che il presente motivo non è assorbito dall'accoglimento del primo, perché il problema della misura degli interessi (e della validità della loro pattuizione) riguarda non soltanto il credito derivante dal contratto di sconto (cui si riferiva il primo motivo) ma anche gli altri titoli della complessiva esposizione del Motti.

Ciò premesso, va ricordato che questa Corte ha più volte stabilito che l'obbligo di forma scritta ad validitatem per la pattuizione di interessi ultralegali "non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito, ma può essere soddisfatto anche per relationem, richiedendosi in questo caso che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale" (fra altre, Cass. 6113-1994).

Fermo tale principio, va invece meglio precisata l'affermazione, non raramente formulata da questa Corte, della sufficienza del riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza". In realtà il giudizio di sufficienza è coordinato all'esistenza di vincolanti discipline fissate su scala nazionale con accordi di cartello (così, esplicitamente, Cass. 2644-1989) e perciò esso non può essere mantenuto se tali accordi, come la giurisprudenza di questa Corte ha consapevolmente rilevato (cfr., già in epoca meno recente, Cass. 2262-1984), contengano diverse tipologie di tassi, o addirittura siano venuti meno come parametro centralizzato e vincolante. In tal caso, come sostanzialmente si desume dalla citata sentenza 2262-1984, è quanto meno necessario l'accertamento, in concreto, del grado di univocità della fonte richiamata, per stabilire a quale previsione le parti abbiano effettivamente potuto riferirsi, e, quando ciò non sia fatto, come nella specie non è stato fatto, si ha non semplicemente una insufficienza di motivazione (nel caso non dedotta), ma una falsa applicazione dell'art. 1284 c.c., vale a dire l'applicazione della norma ad una situazione non ricompresa (quanto meno allo stato delle indagini in fatto) nel suo ambito di previsione.

Il motivo va dunque, sotto tale profilo, accolto.

3. Con il terzo motivo, infine, il Motti lamenta la violazione dell'art. 66 legge cambiaria, osservando essere indubbio che la Banca, nel caso in esame, aveva esercitato l'azione causale sottesa alla trasmissione del titolo, il che rendeva operante, a suo carico, l'obbligo

di offrire in restituzione la cambiale e di depositarla presso la cancelleria del giudice competente.

La più recente giurisprudenza di questa Corte (sent. 1705-95) precisa che tale onere di chi esercita l'azione causale risponde all'esigenza di evitare al convenuto il pericolo di pagare una seconda volta, in futuro, in base ad azione cambiaria, nonché di consentire a tale soggetto, che adempia in base al rapporto causale, di utilizzare la cambiale nelle azioni dirette e di regresso che gli spettano. La medesima giurisprudenza, peraltro, puntualizza che l'onere del deposito non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione, ma attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda, in relazione ad esigenze - di natura disponibile - del debitore, con l'ulteriore conseguenza che l'inosservanza dell'onere è rilevabile solo su eccezione di parte.

Se, come stabilito da tale giurisprudenza, cui il Collegio presta adesione, l'eccezione di mancato deposito della cambiale ai sensi del citato art. 66 ha carattere di eccezione in senso stretto e soltanto l'effetto di "sospendere" l'esame del merito, ne consegue che essa non ha "spazio" prima dell'emanazione del decreto ingiuntivo, mancando questo di una fase di previo contraddittorio in cui l'eccezione possa essere avanzata; e mal se ne scorge l'applicabilità in sede di opposizione, essendo difficile immaginare che la sanzione del mancato rispetto di un diritto del debitore consista nella paralisi dell'opposizione che egli stesso ha proposto.

In ogni caso, sembra nella specie difettare l'interesse stesso del ricorrente a valersi del presente motivo, che non riflette alcuna esigenza di ordine pubblico ed avrebbe soltanto l'effetto di privarlo della situazione di vantaggio che egli invece consegue con l'accoglimento degli altri due motivi di ricorso. In questo senso il motivo va dichiarato inammissibile.

4. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Brescia. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

**p.q.m.**

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

- Così deciso in Roma il 17 aprile 1996